

RELAZIONE TECNICA DI SUPPORTO DELLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2024

1. Il quadro normativo

1.1 Esiti delle revisioni ordinarie e straordinarie effettuate negli anni precedenti al 2023 in riferimento alle partecipazioni societarie detenute.

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex articolo 24 del D.Lgs. nr.175/2016 è stata effettuata con deliberazione di C.C. NR. 30 del 28.07.2017: la previsione dell'unica razionalizzazione di partecipazione posseduta e' stata compiuta mediante fusione per incorporazione della società 'Integra sr.l. nella società Valle Camonica servizi vendite s.r.l.

La revisione ordinaria delle partecipazioni societarie con riferimento alla situazione delle partecipazioni detenute:

- al 31.12.2017 e' stata effettuata con deliberazione di C.C. nr. 25 del 27.11.2018 e ha previsto la razionalizzazione della partecipazione detenuta nel Consorzio della Castagna scarl mediante alienazione della quota posseduta;
- al 31.12.2018 e' stata effettuata con deliberazione di C.C. nr. 40 del 23.12.2019 e non ha previsto razionalizzazioni di partecipazioni possedute;
- al 31.12.2019 e' stata effettuata con deliberazione di C.C. nr. 44 del 27.11.2020 e non ha previsto razionalizzazioni di partecipazioni possedute;
- al 31.12.2020 e' stata effettuata con deliberazione di C.C. nr. 39 del 28/12/2021 e non ha previsto razionalizzazioni di partecipazioni possedute;
- al 31.12.2021 e' stata effettuata con deliberazione di C.C. nr. 33 del 30/11/2022 e non ha previsto razionalizzazioni di partecipazioni possedute;
- al 31.12.2022 e' stata effettuata con deliberazione di C.C. nr. 41 del 28/11/2023 e non ha previsto razionalizzazioni di partecipazioni possedute.

1.2 Esiti della revisione ordinaria effettuata nel mese di Novembre 2024, in riferimento alle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2023.

La revisione ordinaria delle partecipazioni societarie con riferimento alla situazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2023 e' stata effettuata con deliberazione di C.C. nr. 34 del 26/11/2024 e non ha previsto razionalizzazioni di partecipazioni possedute.

1.3 Finalità della ricognizione ordinaria

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), approvato con il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione periodica delle partecipazioni entro il 31.12 di ogni anno, e a procedere alla razionalizzazione finalizzata ad individuare le partecipazioni che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie consentite o che non soddisfano i requisiti di legge, in relazione alle quali è previsto l'obbligo di dismissione entro un anno dal completamento della ricognizione.

La revisione ordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 20 TUSP per l'esercizio 2025 deve essere conclusa entro il 31.12.2025 con riferimento alla situazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2024.

1.4 Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

L'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il limite generale per cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Amministrazioni pubbliche, indica una serie di attività il cui svolgimento è consentito da parte delle società a partecipazione pubblica.

In particolare, le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni, direttamente o indirettamente, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, co. 2, lett. a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali per gli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (art. 4, co. 2, lett. d).

Si tralasciano le altre ipotesi di attività il cui svolgimento è ammesso da parte delle società a partecipazione pubblica previste dal comma 2 dell'art. 4 del TUSP, perché non sono pertinenti con la delibera di ricognizione di codesto Ente.

1.5 Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale, si tratta di un concetto di derivazione comunitaria che ha gradualmente sostituito quello classico dei servizi pubblici locali.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 325 del 17.11.2010, ha chiarito che nell'ambito comunitario non viene utilizzata l'espressione "*servizio pubblico locale di rilevanza economica*", ma solo l'espressione "*servizio di interesse economico generale*" (SIEG). Tuttavia, la nozione comunitaria di SIEG, se riferita all'ambito locale, ha lo stesso contenuto di quella italiana di servizio pubblico locale.

Infatti, entrambe le definizioni, interna e comunitaria, fanno riferimento ad un servizio che: a) viene erogato mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata) che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato; e b) fornisce prestazioni necessarie nei confronti della generalità dei cittadini.

In particolare, rientrano nella categoria dei servizi di interesse economico generale i servizi pubblici di distribuzione del gas, di igiene ambientale e il servizio di teleriscaldamento.

1.6 Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, si tratta delle società strumentali introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL 4.07.2006, n. 223 (in seguito abrogato dall'art. 28, lett. d), TUSP).

Gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento per la produzione di servizi strumentali rivolti non agli utenti ma agli stessi enti partecipanti, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti pubblici e quindi per svolgere una funzione di supporto all'attività istituzionale degli enti (ad es. il servizio di gestione calore negli edifici comunali).

1.7 Ulteriori requisiti di ammissibilità

Inoltre, per essere consentite, le partecipazioni oggetto di ricognizione oltre a rientrare in una delle categorie previste all'art. 4, commi 1-3, TUSP, non devono ricadere in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, co. 2, TUSP:

- essere prive di dipendenti oppure avere un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- svolgere attività analoghe o simili a quelle esercitate da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- avere conseguito, nel triennio precedente, un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, co. 2, lett. d);
- aver prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se si tratta di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. e).

2. Analisi delle singole partecipazioni

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, è necessario analizzare le singole partecipazioni del Comune/Ente socio alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente Paragrafo 1.

2.1 VALLE CAMONICA SERVIZI S.r.l.

Dati identificativi: società a responsabilità limitata (S.r.l.), controllata dal Consorzio Servizi Valle Camonica con l'87,67% del capitale - C.F. e P. IVA 02245000985 – sede legale in Darfo Boario Terme (Bs), Via M. Rigamonti 65

Oggetto dell'attività: 1) *servizio di igiene ambientale* su tutto il territorio della Valle Camonica, con 41 Comuni e circa 93.000 abitanti serviti; 2) realizzazione e gestione di impianti di *illuminazione pubblica*

Tipo e misura della partecipazione: diretta con il 0,2196 % del capitale sociale ; indiretta con il 3,2426% del capitale sociale

Numero dipendenti: 60 (aggiornamento 31/12/2024)

Numero amministratori: 05

Valore della produzione dell'ultimo triennio:

€ .17.479.510,00 (2024)

€ .16.568.887,00 (2023)

€ 14.987.761,00 (2022)

Qualificazione: società in house che gestisce il servizio di igiene ambientale mediante affidamenti diretti dei Comuni soci, vale a dire un servizio economico di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a, TUSP), strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co. 1, TUSP).

La società era Iscritta all'elenco delle società in house giusta delibera ANAC nr. 694 del 17.07.2019. Il suddetto elenco non è più operativo dal 1.7.2023 a seguito della abrogazione disposta con l'articolo 226 comma 1 del D.lgs. 31/03/2023 n. 36. La società non è una società benefit.

Inoltre, la società gestisce il servizio di illuminazione pubblica è un servizio pubblico locale, cioè un servizio di interesse generale, il quale richiede la realizzazione e gestione dei relativi impianti funzionali.

Per questi motivi, la partecipazione sociale è ammissibile in base all'art. 4, co. 2, lett. a, TUSP. Inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, co. 2, lett. c);
- la società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, co. 2, lett. d).

Situazione: Il Consiglio comunale, con delibera di C.C. n. 36 del 27.12.2012 e nr. 17 della Giunta Comunale in data 07.03.2014 ha assegnato alla società il servizio di igiene ambientale, mediante affidamento diretto in house fino alla data del 31/12/2024 prorogato al 31.12.2025. La gestione del servizio è regolata da apposita convenzione.

Il Consiglio comunale, con delibera di C.C. n. 18 del 21/09/2018 ha assegnato alla società il servizio di illuminazione pubblica nel territorio comunale, mediante affidamento diretto in house fino alla data del 31/12/2033, La gestione del servizio è regolata da apposita convenzione.

2.2 SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.r.l.

Dati identificativi Società a responsabilità limitata (S.r.l.), capitale sociale € 100.000,00, partecipata da 36 comuni della Vallecamonica oltre a Comunità Montana e Consorzio BIM- socio principale Consorzio BIM con 32,12% - C.F. e P. IVA03432640989 – sede legale in Breno (Bs), Via Aldo Moro n.7

La Società era Iscritta all'elenco delle società in house giusta delibera ANAC nr. 532 del 17.06.2020. Il suddetto elenco non è più operativo dal 1.7.2023 a seguito della abrogazione disposta con l'articolo 226 comma 1 del D.lgs. 31/03/2023 n. 36.

Oggetto dell'attività: La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il c.d. "Servizio Idrico").

Attività esercitate:

☑ servizio idrico integrato per Malegno

☑ gestione tecnica depuratori per i comuni della valle Camonica attraverso contratti di servizio (*attività prevalente*)

☑ gestione tecnica centraline

Tipo e misura della partecipazione: diretta con il 1,469% del capitale sociale

Numero dipendenti: 15 (aggiornamento 31/12/2024)

Numero amministratori: 5

Valore della produzione dell'ultimo triennio:

€ 4.161.107,00 (2024)

€ 3.770.311,00 (2023)

€ 3.310.735,00 (2022)

Qualificazione: società che gestisce il servizio idrico integrato mediante affidamenti diretti dei Comuni soci, vale a dire un servizio economico di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a, TUSP), strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co. 1, TUSP).

Laddove non gestisce direttamente il servizio idrico integrato opera con contratti di servizio per la gestione degli impianti di depurazione dei comuni della Valle Camonica e delle centraline idroelettriche che costituiscono servizi strumentali degli enti locali.

Inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, co. 2, lett. c);
- la società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, co. 2, lett. d).

La società non è una società benefit.

Situazione:

L'Amministrazione Comunale ha affidato il servizio di gestione tecnico amministrativa delle Centraline idroelettriche di Nazio e Durna ed ha in essere una convenzione per la costruzione del depuratore a servizio dei Comuni di Malonno, Edolo e Sonico.

2.3 BLU RETI GAS S.r.l.

Dati identificativi: società a responsabilità limitata (S.r.l.) - società unipersonale con socio unico Valle Camonica Servizi S.r.l. - C.F. e P. IVA 03737190987 – sede legale: Via Mario Rigamonti 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Oggetto dell'attività: attività inerenti la distribuzione del gas naturale e GPL, comprese la progettazione, costruzione, sviluppo e sostituzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione della rete e degli impianti di distribuzione gas, attività di misura del gas distribuito e qualsiasi altra attività connessa o strumentale, nonché le attività connesse alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di reti ed impianti in genere.

Tipo e misura della partecipazione: indiretta al 3,4622 % tramite Valle Camonica Servizi S.r.l.

Numero dipendenti: 24 (aggiornamento 31/12/2024)

Numero amministratori: 03

Valore della produzione dell'ultimo triennio:

Valore della produzione anno 2024 € 6.767.094,00

Valore della produzione anno 2023: € 5.936.999,00

Valore della produzione anno 2022: €. 6.134.077,00

Qualificazione: società che esercita un servizio pubblico locale mediante utilizzazione della rete di distribuzione (art. 14, co. 1, d.lgs. 164/2000) – partecipazione ammessa in base all'art. 4, co. 2, lett. a, TUSP, il quale stabilisce che: *“le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società ... [costituite per la] produzione di un servizio di*

interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi". Inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, co. 2, lett. c);
- la società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, co. 2, lett. d).

Attualmente Blu Reti Gas S.r.l. esercita il servizio in via transitoria fino al subentro del gestore che sarà selezionato mediante la gara pubblica per l'ambito "Brescia 1 – Nord Ovest", ai sensi dell'art. 46-bis d.l. n. 159/2007, dell'art. 14, comma 7, d.lgs. 164/2000 e dell'art. 3, comma 3, d.m. 19.01.2011.

La società non è una società benefit.

2.4 VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A. (abbreviata VCS Vendite)

Dati identificativi: società per azioni (S.p.A.) - società unipersonale con socio unico Valle Camonica Servizi S.r.l. - C.F. e P. IVA 02349420980, REA 442282 - capitale sociale euro 1.997.500 - sede legale: Via Mario Rigamonti 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Oggetto dell'attività: vendita di gas naturale, GPL ed energia elettrica ai clienti finali, composti da clienti domestici – anche in regime di tutela – imprese e soggetti muniti di partita IVA.

Tipo e misura della partecipazione: indiretta al 3,4622% tramite Valle Camonica Servizi S.r.l.

Numero dipendenti: 32 (aggiornamento 31/12/2024)

Numero amministratori: 03

Valore della produzione dell'ultimo triennio:

€ 62.239.747,00 (2024)

€ 64.716.268,00 (2023)

€ 92.211.279,00 (2022)

Qualificazione: La società svolge un *servizio di interesse economico generale* – per cui la partecipazione in via indiretta delle amministrazioni pubbliche è ammessa – per le seguenti ragioni.

A. – L'art. 4, co. 1-2, TUSP stabilisce: *"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale [...]".*

L'art. 2, lett. h), del Testo Unico definisce servizi di interesse generale *"le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire*

l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale". A loro volta sono definiti servizi di interesse economico generale "i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato" (art. 2(i) TUSP).

La definizione di attività di interesse generale prevista dall'art. 2.1, lett. h), richiede che l'attività di produzione di beni o servizi sia caratterizzata da due elementi:

- la presenza di un intervento pubblico in base al quale tali attività non sarebbero svolte dal mercato oppure sarebbero svolte a *condizioni differenti* in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- l'assunzione dell'attività da parte della pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue competenze, come necessaria per la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.

A.1 Con riferimento al primo elemento (*presenza dell'intervento pubblico*), l'attività di vendita del gas naturale è stata liberalizzata con l'art. 17 d.lgs. 164/2000. La norma stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere attività di vendita del gas naturale ai clienti finali devono essere solo autorizzate dal Ministero per lo Sviluppo economico. Il Ministero emette l'autorizzazione in presenza delle capacità tecniche e finanziarie richieste per esercitare l'attività di vendita del gas ai clienti finali (art. 17.2, d.lgs. 164/2000).

Tuttavia, la vendita del gas ai clienti finali è sottoposta alla regolazione dell'Autorità per l'Energia (i) sia per gli aspetti relativi alla qualità del servizio di vendita, in quanto è sottoposta al *Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale* (TIQV), approvato con delibera AEEGSI ARC/com 164/08 e (ii) sia per le condizioni di erogazione del servizio di tutela ai clienti, regolate dal *Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas* (TIVG), approvato con delibera AEEGSI n. ARG/gas 64/09.

Il Testo integrato sulla qualità disciplina aspetti come i tempi di risposta ai reclami dei clienti e di rettifica della fatturazione, i contenuti minimi delle risposte motivate ai reclami, gli standard di qualità commerciale dell'attività di vendita, i casi in cui è previsto un indennizzo automatico a favore dei clienti, ecc.

Ciò dimostra che l'attività di vendita di gas naturale è un servizio che, pur essendo stato liberalizzato, deve essere svolto secondo le condizioni di *non discriminazione, qualità e sicurezza* stabilite dall'Autorità per l'energia – cioè sarebbe svolta a condizioni differenti in mancanza dell'intervento pubblico effettuato dal regolatore, rappresentato dall'Autorità.

A.2 Per quanto riguarda il *secondo punto* – cioè l'assunzione dell'attività da parte degli enti pubblici come necessaria per la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento - la Commissione europea qualifica come *servizi di interesse economico generale* anche i servizi esercitati in regime di libera concorrenza, se le autorità pubbliche competenti (nel nostro caso l'Autorità per l'energia), li sottopongono a specifici obblighi di servizio pubblico:

"L'espressione "servizi di interesse generale" non è presente nel Trattato, ma è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale" che invece è utilizzata nel Trattato. È un'espressione più ampia di "servizi di interesse economico generale" e riguarda sia i servizi di mercato, che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico" (cfr. Commissione, Libro verde del 21 maggio 2003, par. 16 e 17).

Prima del 1° luglio 2007, data della liberalizzazione del mercato per la vendita di gas naturale e di elettricità ai clienti finali, l'Italia ha adottato il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge n. 125/2007, che ha attribuito all'Autorità per l'energia il potere di definire i prezzi di riferimento per la vendita ai clienti domestici.

La Corte di Giustizia europea, Grande Sezione, con sentenza del 20/4/2010, nella causa C-265/08, ha riconosciuto la legittimità del potere di regolare le tariffe attribuito all'Autorità per l'energia anche dopo la

liberalizzazione del mercato. La decisione della Corte è stata confermata in Italia dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 28.10.2010, n. 7645: *“È indiscutibile l’interesse economico generale [di fissare i prezzi di vendita del gas per i clienti domestici] perseguito con le misure adottate, a fronte dell’esigenza di contenere la ricaduta sui clienti finali degli incrementi di costo della componente della materia prima sul mercato internazionale”*.

Il potere dell’Autorità di fissare i prezzi di vendita del gas ai clienti domestici del mercato tutelato dopo la liberalizzazione è stato confermato dal d.lgs. 93/2011, che ha recepito in Italia il terzo pacchetto di direttive europee sull’energia. L’art. 7 del d.lgs. 93/11, infatti, ha sostituito l’art. 22 d.lgs. 164/2000 (settore gas) prevedendo che: *“per gli stessi clienti vulnerabili [cioè clienti domestici e quelli che esercitano attività di servizio pubblico], nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125”* (art. 22, co. 2).

Quindi, lo Stato italiano ha assegnato all’Autorità per l’energia il potere di continuare a stabilire le condizioni per l’erogazione del servizio di vendita del gas e di fissare le tariffe per la fornitura dei clienti del mercato tutelato *anche dopo la liberalizzazione* dell’attività di vendita, tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico esistenti a carico delle società. Di conseguenza, l’attività di vendita ai clienti tutelati costituisce un servizio di interesse economico generale, perché è svolta *“a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza”* (art. 2, lett. h TUSP) rispetto alla vendita del gas nel libero mercato.

Le società di vendita di gas e di energia sorte dalle ex aziende municipalizzate – come Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. – hanno un numero elevato di clienti appartenenti al mercato tutelato, perché sono subentrate alla società che esercitava il servizio in condizioni di esclusiva. Infatti, i clienti del mercato tutelato sono quelli che non hanno stipulato un nuovo contratto di fornitura del gas e dell’energia elettrica dopo la liberalizzazione del mercato nel 2003.

Per queste ragioni, la vendita di gas ed energia elettrica ai clienti del mercato tutelato da parte di VCS Vendite è considerata un *servizio di interesse economico generale*, perché è regolata dall’Autorità – sia per le modalità di esercizio, che per le tariffe – per soddisfare i bisogni della collettività dei c.d. *utenti deboli* (cioè coloro che non hanno ancora stipulato nuovi contratti di fornitura dopo il 2003).

B. – Nel caso specifico esistono ulteriori elementi a favore della qualificazione dell’attività di vendita del gas naturale e dell’energia elettrica come un servizio di interesse economico generale, nonostante che si tratti di un’attività liberalizzata.

B.1 In primo luogo, una parte rilevante dei clienti forniti da VCS Vendite Spa è costituita da *cittadini dei Comuni soci della capogruppo* (cioè del Consorzio Servizi Valle Camonica).

Ciò è dovuto al fatto che in Italia il numero dei clienti che ha cambiato fornitore del gas e dell’energia elettrica – soprattutto nei Comuni minori – è molto basso, anche a causa delle esperienze negative avute dai clienti che hanno effettuato il cambiamento. Invece, la maggior parte dei clienti ha preferito rimanere con il fornitore storico, verso il quale nutre maggiore fiducia.

Questo aspetto dimostra che l’attività di vendita di VCS Vendite è esercitata per *“assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento”* dei Comuni soci della capogruppo, come è previsto dall’art. 2, lett. h, TUSP

B.2 In secondo luogo, VCS Vendite possiede sportelli aperti al pubblico nei Comuni maggiori della Valle Camonica (che sono soci della capogruppo).

La presenza di sportelli per l’assistenza ai clienti non è prescritta obbligatoriamente dall’Autorità per l’energia per l’attività di vendita del gas e dell’energia elettrica. Infatti, i principali operatori nazionali gestiscono spesso

il rapporto con i clienti finali a distanza, tramite *call center* per informazioni e presentare richieste e reclami (dopo lunghe attese al telefono).

La presenza di sportelli nei principali Comuni serviti da VCS Vendite conferisce all'attività carattere di servizio di interesse generale perché – a differenza delle altre società che guardano solo ai profitti ricavabili dalle vendite – in questo modo VCS Vendite *aiuta le fasce deboli della popolazione*, come anziani, madri con bambini, persone inesperte, ecc.

Infatti, grazie agli sportelli aperti al pubblico, le fasce deboli dei clienti sono in condizione di comunicare alla società le loro richieste ed esigenze, di presentare reclami per eventuali inconvenienti nell'esecuzione del servizio, di chiedere rateizzazioni nel pagamento delle bollette in caso di difficoltà economiche, ecc.

Perciò, si tratta di una modalità di esecuzione dell'attività di vendita diversa da quella offerta dalle altre imprese sul mercato *“in termini di accessibilità fisica ed economica”* del servizio che – per questo motivo – presenta le caratteristiche di un servizio di interesse economico generale.

Peraltro, VCS Vendite potrebbe rafforzare nel tempo questo aspetto della sua attività, offrendo ulteriori servizi di interesse generale, come ad esempio iniziative di rateizzazione delle bollette o sospensione temporanea dei pagamenti in caso di difficoltà economiche dei clienti.

B.3 Infine, gli utili prodotti dall'attività di vendita del gas e dell'energia elettrica esercitata da VCS Vendite vengono *reinvestiti all'interno del Gruppo Valle Camonica Servizi* per finanziare e sviluppare altre attività che rientrano a pieno titolo tra i servizi pubblici locali, vale a dire la gestione dell'igiene ambientale, il servizio di distribuzione del gas e il servizio di illuminazione pubblica. In questo modo l'attività di vendita del gas e dell'energia elettrica contribuisce in via *indiretta* ad erogare alla cittadinanza locale i servizi pubblici essenziali per la soddisfazione dei suoi bisogni. Inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, co. 2, lett. c);
- la società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, co. 2, lett. d).

La società non è una società benefit.

Situazione: la società è stata costituita nell'anno 2003 mediante scorporo da Valle Camonica Servizi S.r.l. del ramo d'azienda che si occupava della vendita di gas ai clienti dall'attività di distribuzione gas, in attuazione dell'obbligo di separazione societaria tra le due attività stabilito dall'art. 21 d.lgs. 164/2000.

VCS Vendite è iscritta nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali presso il Ministero dello Sviluppo economico, in base all'art. 17 d.lgs. 164/2000, in quanto possiede i requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali previsti nel d.m. 24 giugno 2002, recante la *Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla vendita di gas naturale sull'intero territorio nazionale*.

3. Esiti della revisione ordinaria partecipazioni societarie detenute al 31/12/2024.

Partecipate dirette

3.1. Valle Camonica Servizi S.r.l.

Il nostro Ente possiede *direttamente* una quota del capitale sociale di Valle Camonica Servizi S.r.l. La società svolge il servizio di gestione dell'igiene ambientale nel territorio dei Comuni della Valle Camonica soci del

Consorzio Servizi ed inoltre gestisce il servizio di illuminazione pubblica in alcuni comuni. In entrambi i casi, si tratta di servizi pubblici locali gestiti attraverso concessione esclusiva che rientrano tra i servizi di interesse generale.

Inoltre, la società è soggetta al controllo analogo di tipo in house da parte degli enti pubblici soci, come risulta dallo statuto sociale.

Quindi, la partecipazione nella società rientra tra quelle consentite in base all'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP e **deve essere mantenuta** dal nostro Ente.

3.2. Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

Il nostro Ente possiede *direttamente* una quota del capitale sociale di Servizi idrici Valle Camonica s.r.l. La società svolge il servizio idrico integrato per il Comune di Malegno e la gestione tecnica dei depuratori e delle centraline idroelettriche di proprietà dei Comuni della Valle Camonica. Per il Comune di Malonno ha in affidamento la gestione tecnica Amministrativa delle Centraline idroelettriche denominate Nazio e Durna e la convenzione per la progettazione e realizzazione del depuratore a servizio dei Comuni di Malonno, Sonico ed Edolo. Quindi, la partecipazione nella società rientra tra quelle consentite in base all'art. 4, co. 2, lett. a) e d) TUSP e **deve essere mantenuta** dal nostro Ente.

Partecipate indirette

3.4. Blu Reti Gas S.r.l.

La società è controllata da Valle Camonica Servizi, che possiede il 100% del capitale, e quindi è partecipata in via indiretta dal nostro Ente.

Blu Reti Gas esercita il servizio di distribuzione del gas naturale in numerosi Comuni della Valle Camonica, mediante affidamenti diretti ottenuti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 164/2000.

L'attività di distribuzione del gas è un servizio pubblico in concessione (art. 14, co. 1, d.lgs. 164/2000), che consiste nella gestione delle reti e degli impianti strumentali per l'erogazione del servizio, cioè per il trasporto del gas lungo le reti urbane per la consegna ai clienti finali.

Perciò, la partecipazione indiretta in Blu Reti Gas è ammessa e **deve essere mantenuta** in base all'art. 4, co. 2, lett. a), sia perché si tratta di un servizio di interesse generale attribuito in concessione, sia perché il suo esercizio richiede la gestione delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione del servizio.

3.5. Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

La società è controllata da Valle Camonica Servizi, che possiede il 100% del capitale, e quindi è partecipata in via indiretta dal nostro Ente.

Valle Camonica Servizi Vendite Spa (*VCS Vendite*) svolge l'attività di vendita di gas naturale e di energia elettrica ai clienti finali, ma la sua attività costituisce ugualmente un servizio di interesse economico generale perché: (i) l'attività di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica ai clienti domestici appartenenti al mercato tutelato (cioè che non hanno esercitato la facoltà di scegliere il loro fornitore sul mercato) è soggetta alle tariffe e alle condizioni contrattuali stabilite obbligatoriamente dall'Autorità per l'energia, a tutela degli utenti; quindi, l'attività è svolta a *condizioni differenti rispetto alla vendita nel libero mercato* e perciò costituisce un servizio di interesse generale;

(ii) la maggior parte dei clienti sono costituiti da cittadini dei Comuni soci della capogruppo Consorzio Servizi Valle Camonica, per cui la società soddisfa i bisogni della collettività di riferimento (art. 2, lett. h);

(iii) la società ha aperto sportelli per soddisfare le esigenze del pubblico (ad es. richiesta informazioni, presentazione reclami, richiesta di rateizzazione dei pagamenti delle bollette, ecc.) nei principali Comuni della Valle Camonica, a differenza degli altri operatori attivi a livello nazionale.

Perciò, VCS Vendite – pur svolgendo un’attività liberalizzata sul mercato, che non è soggetta a concessione in esclusiva – esercita un servizio di interesse economico generale. Di conseguenza, la partecipazione è ammessa e può essere **mantenuta** in base all’art. 4, co. 2, lett. a), TUSP.

4. Conclusione

Le decisioni del Comune si collocano in un’ottica di continuità rispetto al piano di razionalizzazione straordinario delle società partecipate approvato nel luglio 2017 con deliberazione di C.C. nr. 30/2017 ed alle revisioni ordinarie approvate nel novembre 2018 con deliberazione di C.C. nr. 25/2018, nel dicembre 2019 con deliberazione di C.C. nr. 40/2019, nel novembre 2020 con deliberazione di C.C. nr. 44/2020, nel novembre 2021 con deliberazione di C.C. nr. 39/2021, nel novembre 2022 con deliberazione di C.C. nr. 33/2022, nel novembre 2023 con deliberazione di C.C. nr. 41 del 28/11/2023, nel novembre 2024 con delibera di CC nr. 34 del 26.11.2024.

Un ulteriore passo per la razionalizzazione delle partecipazioni sociali, possedute dal Comune di Malonno è stato compiuto con la dismissione mediante alienazione della partecipazione nel Consorzio della Castagna che è stata perfezionata il 18.12.2019, in esecuzione della deliberazione consiliare nr. 25/2018 relativa alla revisione ordinaria delle partecipate detenute al 31.12.2017.

Per fornire un quadro di riepilogo della ricognizione effettuata, la tabella seguente riporta il prospetto delle scelte proposte riguardo alle singole partecipazioni societarie detenute al 31.12.2024.

Società	Quota	Attività	Proposta
Valle Camonica Servizi S.r.l.	diretta [0,2196] % indiretta [3,2426] %	Gestione servizi pubblici locali (igiene ambientale)	Mantenimento
Servizi idrici valle Camonica s.r.l.	diretta [1,469] %	Gestione servizi idrici	Mantenimento
Blu Reti Gas S.r.l.	indiretta [3,4622] %	Gestione servizi pubblici locali (distribuzione gas naturale)	Mantenimento
Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.	indiretta [3,4622] %	Fornitura di gas e di energia elettrica ai clienti finali (<i>compresi clienti domestici in regime di tutela</i>)	Mantenimento

Malonno 17/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Matteo Tonsi)